

Decreto del 16 settembre 2021

– Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Gianluigi Canali

In tema di locazione finanziaria, la dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore comporta la sospensione ex lege dell'esecuzione del contratto sino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto, assumendone i relativi obblighi, ovvero di recedere, con conseguente risoluzione del contratto e obbligo di restituzione del bene. Tale sospensione, quindi, opera ex lege e si protrae sino alla dichiarazione del curatore o sino al momento in cui il giudice delegato, su richiesta dello stesso contraente *in bonis*, assegna al curatore un termine – massimo 60 giorni – per decidere sull'eventuale subentro.

In ambito di locazione finanziaria, la curatela: *i)* se subentra nel contratto è tenuta a pagare in prededuzione, tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso, comprese quelle maturate nel periodo di sospensione; *ii)* se, invece, dichiara di sciogliersi dal contratto, si determina nella sostanza una risoluzione che ha

effetto *ex tunc* del rapporto pendente. Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 72 *quater* l. fall., va escluso che il concedente possa pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene. La sospensione, difatti, è disposta a favore della curatela, al fine di consentir al curatore la valutazione in ordine alla convenienza del contratto e della sua prosecuzione; nel corso della sospensione – in quanto periodo di quiescenza del rapporto – non sussiste, se non disposto diversamente, l'obbligo di corrispondere alcunché. La conferma di ciò si rinviene, nell'art. 72 *quater* l. fall., il quale, disciplinando gli effetti economici e le conseguenze nel rapporto creditorio con il concedente del mancato subentro, si limita a disporre che in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso, avvenuta a valori di mercato, rispetto al credito residuo in linea capitale. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Infine, va osservato come naturalmente sussista onere del pagamento in favore della concedente qualora il curatore

ritenga conveniente l'esercizio del diritto di riscatto del bene rispetto all'utilità del bene ed alle condizioni contrattuali.

Principi

espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, nel caso di specie, una banca, avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 101 l. fall. di insinuazione in prededuzione, posto che il la curatela fallimentare non aveva mai occupato l'immobile e che il corrispettivo per l'esercizio del diritto di riscatto non era dovuto.

Il Tribunale

di Brescia, a conferma della decisione del Giudice delegato, respingeva l'opposizione, poiché: a) per il periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e la comunicazione da parte del curatore della volontà di sciogliersi dal contratto, nulla spettava all'opponente ai sensi del secondo comma dell'art. 72-quater l. fall.; b) per il periodo compreso tra lo scioglimento del contratto e la restituzione del bene, nulla poteva essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, posto che il ritardo nella riconsegna risultava ascrivibile alla responsabilità esclusiva dell'opponente; c) nessun credito era sorto in capo alla società di leasing, atteso che il contratto prevedeva il pagamento della somma richiesta solamente nel caso in cui l'opponente avesse esercitato il diritto di riscatto e l'utilizzatrice fosse divenuta proprietaria del bene.

Decreto del 2 settembre 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 81 l.f. il contratto d'appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento (conf. Cass. n. 3854/2019).

Principi espressi in caso di rigetto di opposizione allo stato passivo; il Tribunale ha evidenziato che il contratto di appalto non aveva ad oggetto la fornitura di merci, ma la consegna di un impianto elevatore. Nel dettaglio è stato osservato che non erano stati richiesti la rivendica del materiale fornito, il controvalore e neppure il riconoscimento del compenso per la parte di opera eseguita in proporzione al prezzo pattuito per l'intera opera.

Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

In
ipotesi di controversia tra privati, un cittadino ed una
società per azioni,
avente per oggetto la misura degli interessi dovuti in forza
di un contratto di
diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e
quindi di una
controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi,
sussiste la
giurisdizione ordinaria.

In
materia di buoni postali fruttiferi, se l'ufficio postale è
indicato, sui detti
titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari
dei buoni devono
rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro
spettante, sussiste la
legittimazione passiva dell'ufficio postale.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso avverso la sentenza del Tribunale che aveva
condannato la
società appellante a versare in favore dell'appellato una
somma a titolo di
rimborso di sette buoni postali fruttiferi, costituita dal
capitale originario
e dall'ammontare degli interessi legali dall'introduzione*

*della domanda
giudiziale sino al saldo.*

*In particolare, l'appellante lamentava di non essere
titolare del rapporto obbligatorio controverso ed eccepiva
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
del giudice
amministrativo.*

[Sent. 10.07.2019Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Attesa

l'autonomia tra i giudizi civile e penale nonché la diversità
del regime

probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con
riferimento al tema del

riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla
responsabilità solo

dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche
colposa, in sede

civile), l'accertamento contenuto nella sentenza penale in
relazione alla

condotta tenuta dall'amministratore non costituisce un vincolo per il giudice civile nella definizione della lite.

In

tema di responsabilità degli amministratori, a fronte dell'addebito

all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto dai soci il

versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica replica utile è

quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall'avvenuto

versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute

dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla responsabilità –

per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai relativi

creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del patrimonio sociale a

ciò conseguita – attribuendo l'imputazione che assume (soltanto) erronea

all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché l'amministratore

risponde anche dell'operato di questi ultimi, sia perché tra gli oneri di

diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di controllare l'operato

dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad operazioni

riceducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

I principi sono stati espressi nel giudizio

di appello promosso dall'ex socio e amministratore unico di una s.r.l. in

liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza del Tribunale

che aveva accertato
la sua responsabilità, quale amministratore unico, in
relazione alle seguenti
condotte: (i) mancata richiesta ai soci del versamento del
residuo capitale
sottoscritto, onere aggirato contabilmente tramite scritture
contabili
artificiose; (ii) irregolare tenuta delle scritture contabili
e compimento di
ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti.

[Sent. 05.02.2020Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il principio di rappresentazione veritiera
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
società,
richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una
verità oggettiva
del bilancio, in quanto esso non può che
tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella
misura in cui le
grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla
base di metodi

di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del settore di riferimento. Nel processo di accertamento del grado di veridicità del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio previsto dall'art. 2423 c.c., ovvero la correttezza ("*true and fair view*"). In altre parole, l'esame del grado di accuratezza delle poste valutative presenti in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di correttezza comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei criteri alla base della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza tecnica, della coerenza e della razionalità.

Giacché il bilancio ha una preminente funzione informativa (da qui l'esigenza di "*chiarezza*"), ai fini della declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio è necessario che gli eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale si traducano in un vizio rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto riguardo alla predetta funzione del documento, considerato nella sua interezza, e al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando per esempio se il vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della singola informazione riportata.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il

giudice che
intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella
motivazione della sentenza
le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a
richiamare acriticamente
le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta
non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione
civile sez. I
21.11.2016, n. 23637): argomentando *a contrario*, si ricava che
laddove
il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai
consulenti di parte,
non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul
punto, onere già
compiutamente assolto dal perito.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio
attingere *aliunde* notizie e dati, non rilevabili dagli atti
processuali
e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo
accertamento, quando
ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito
affidatogli. Dette
indagini possono concorrere alla formazione del convincimento
del giudice
purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano
messe in grado di
effettuarne il controllo, a tutela del principio del
contraddittorio (cfr. Trib. Brescia
11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015), con l'unico limite
costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla
parte ricercando
dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di
prova. Peraltro,
il C.T.U. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al
processo, quando

l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica (Cass. 877/1982).

Il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Pertanto, secondo il principio di chiarezza, le due voci debbono essere mantenute distinte, affinché il lettore possa avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla base di ciascuna rilevazione.

La dichiarata nullità della delibera di approvazione del bilancio si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

L'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità della delibera, essendo comunque necessario

verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne l'invalidità (Trib. Brescia 9.10.2020).

La deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società, adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. civ., 14.8.1997, n. 7623).

Principi espressi in sede di impugnazione da parte dei soci di minoranza di una s.r.l. di talune delibere di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile della società, della delibera sulla conferma e sui compensi dell'amministratore unico, nonché di verbali dell'assemblea.

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

**Decreto del 16 agosto 2021 –
Presidente relatore: Dott.**

Gianluigi Canali

Ai fini dell'estensione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti agli istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la fondatezza della richiesta, ai sensi dell'art. 182-septies l. fall., atteso che la proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione esclusivamente in caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da parte degli interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale, compresa quella relativa all'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi, estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza in relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n. 12064/2019).

Sebbene gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili all'autonomia privata, è necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni

cautelari ed
esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento,
significative deroghe al
regime generale dell'insolvenza e, in particolare, al
principio della *par
condicio creditorum*. Pertanto, il tribunale deve verificare
l'attuabilità,
intesa come verifica della capacità del piano di liberare le
risorse ivi
indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il
regolare
pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro, la
progressiva, anche se
non repentina, uscita dell'impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti la relazione
dell'esperto: *i)* deve essere fondata su dati di partenza
verificati; *ii)*
deve essere argomentata in modo coerente e logico con
riferimento a detti
dati; *iii)* deve essere motivata nelle previsioni degli
sviluppi futuri,
con particolare riferimento alla capacità del piano
industriale di produrre i
flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei,
attraverso
l'elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni
anche mediante la
sottoposizione del piano a ragionevoli *stress test*.

Principi

*espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo
di
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in
liquidazione, con
richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 182-septies l.*

*fall,
agli istituti di credito.*

*All'esito
del giudizio, il Tribunale concedeva l'omologa dell'accordo di
ristrutturazione
ed estendeva gli effetti previsti dall'accordo – raggiunto con
le banche
aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto
dell'attuabilità
dell'accordo e dell'idoneità dello stesso ad assicurare
l'integrale pagamento dei
creditori estranei nei termini di legge.*

[Decr. 16.8.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 16 luglio 2021 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2393-bis c.c., attribuendo
alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la
legittimazione all'esercizio
dell'azione sociale di responsabilità, prevede al contempo (al
3° comma) la
necessaria partecipazione della società al giudizio promosso
dai soci, nel
quale la società (destinataria degli effetti dell'eventuale
provvedimento
favorevole), assumendo la veste di attore in senso
sostanziale, deve essere

rappresentata da un curatore speciale, non potendo la stessa essere
rappresentata dal medesimo soggetto convenuto quale (preteso)
responsabile (conf.
Cass. n. 10936/2016).

La responsabilità verso la società
degli amministratori di una società per azioni, prevista e
disciplinata dagli
artt. 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento
dei doveri
imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo,
ovvero
nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o
dell'altrettanto
generale obbligo di intervento preventivo e successivo, mentre
il danno
risarcibile deve essere causalmente riconducibile, in via
immediata e diretta,
alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice
profilo del danno
emergente e del lucro cessante (Cass. n. 10488/1998).

Con riferimento alla insindacabilità
delle scelte gestorie degli amministratori sotto il profilo
della mera
opportunità economica, occorre segnalare che
all'amministratore di una società
non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art.
2392 c.c.,
di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista
economico, dal momento
che una simile valutazione, attenendo alla discrezionalità
imprenditoriale, non
può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti
della società, ma
può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca

dell'amministratore. Ne
consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore
nell'adempimento
del proprio mandato non può mai investire le scelte di
gestione (o le modalità
e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle
cautele, verifiche
e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta
di quel tipo,
operata in quelle circostanze e con quelle modalità (conf.
Cass. n. 3652/1997, Cass.
n. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla
necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala
gestio* e le
specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un
nesso di causalità
giuridicamente rilevante, il corretto esercizio dell'azione
sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi
responsabili, esige
la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai
doveri imposti
dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla
società; c) del nesso
causale tra condotta(e) e danno (conf. Cass. n. 23180/2006).

*Principi espressi nel procedimento
promosso ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. da due soci di
minoranza di una
s.p.a. che lamentavano d'avere, in tale veste, inutilmente
tentato di
contrastare le scelte gestorie degli amministratori,
asseritamente spesso
viziate da situazioni di palese conflitto di interesse e che
avevano condotto*

la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di crisi, affrontato dagli amministratori in modo palesemente inadeguato. In particolare, gli amministratori avrebbero dapprima fatto ricorso ad un piano di risanamento attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a buon fine; successivamente tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.; e, infine, presentato una proposta di concordato con "continuità indiretta", il quale, nonostante l'esito sostanzialmente positivo, avrebbe comportato il definitivo trasferimento dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo azzeramento del patrimonio sociale, destinato alla soddisfazione parziale dei creditori. Il tribunale, in conformità all'indirizzo della Suprema Corte ha rigettato le domande sottolineando che gli attori si erano limitati ad allegare genericamente il compimento di atti di mala gestione senza però fornire un'adeguata esposizione del nesso causale fra alcune delle condotte addebitate agli amministratori ed il danno patito dalla società.

Il Tribunale ha avuto modo di confermare la insindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori, sottolineando in particolare che le iniziative adottate per contrastare lo stato di crisi in cui versava la società erano esenti da censure, avendo gli amministratori fatto

ricorso a professionisti qualificati e a strumenti leciti, contemplati dall'ordinamento, che non presentavano elementi di abusività e che avevano consentito di mantenere il presupposto della continuità aziendale, che sarebbe stata altrimenti irrimediabilmente compromessa.

[Sent. 16.07.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ordinanza del 2 luglio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La sussistenza di un adeguato *fumus boni iuris* in materia di concorrenza sleale deve essere costituita da elementi diversi e ulteriori rispetto alla mera e fisiologica concorrenza tra imprese.

In merito allo sviamento di clientela, l'eventuale sussistenza di coincidenze in relazione alla perdita di clienti non può considerarsi di per sé sottrazione di clientela in mancanza di allegazioni sufficientemente precise, in quanto la mera conoscenza delle abitudini ed esigenze dei clienti rientra nel patrimonio professionale e personale del lavoratore (specialmente quando si discute di un numero limitato di clienti).

Per quanto attiene, invece, allo sfruttamento altrui di segreti ovvero di informazioni riservate, la parte danneggiata è tenuta ad allegare specificamente le caratteristiche di tali informazioni e di produrne in giudizio evidenza documentale.

Con riferimento, poi, allo storno di dipendenti, affinché il fatto possa essere sussunto nella relativa fattispecie a tutela della concorrenza, non è sufficiente il mero storno unitariamente considerato, essendo altresì necessario valutare i mezzi concretamente utilizzati dal concorrente, le modalità di reclutamento del personale e gli effetti destrutturanti sull'altrui organizzazione aziendale, oltre a elementi come il numero di dipendenti e le mansioni ad essi attribuite.

Infine, ai fini della qualificazione di un determinato comportamento nella categoria della concorrenza sleale parassitaria, l'elemento determinante consiste nel *«continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda»*.

Tali principi sono stati espressi nel corso di un procedimento finalizzato all'ottenimento di un provvedimento inibitorio tra una società e un ex dipendente, che ha dato vita a nuova realtà imprenditoriale operante nel medesimo settore.

[Ord. 2.7.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Ordinanza del 1° luglio 2021

– Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 120, co. VI, c.p.i., il *locus commissi delicti* si identifica con il luogo in cui la condotta è stata posta in essere.

Detto criterio non opera in relazione al luogo in cui sono maturate le conseguenze dannose dell'illecito, bensì in relazione a quello dell'evento lesivo.

Pertanto, ai fini dell'individuazione della competenza, rileva esclusivamente il luogo in cui si sono materialmente verificati gli atti lesivi e non quello della sede del danneggiato.

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di declaratoria di nullità di un marchio e di accertamento della contraffazione di segni distintivi.

[Ord. 1.7.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 17 giugno 2021 – Giudice designato: Dott.

Lorenzo Lentini

In materia di determinazione dei saggi d'interesse dei buoni fruttiferi postali rileva l'indicazione apposta sul titolo sottoscritto dal risparmiatore, eventualmente anche con successivo timbro modificativo delle condizioni precedenti.

Da ciò consegue che in caso di difformità tra i tassi previsti da un eventuale decreto ministeriale modificativo e quelli risultanti dal titolo, debbano prevalere questi ultimi poiché – avendo le norme di modifica del saggio d'interesse natura eccezionale, oltre che speciale – si ritiene inammissibile, rispetto alla funzione stessa dei buoni postali, che le condizioni a cui l'amministrazione postale si obbliga possano essere diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore in sede di sottoscrizione del titolo stesso.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente a oggetto la determinazione di saggi d'interesse di buoni fruttiferi postali a seguito di modificazione a opera di decreto ministeriale.

[Sent. 17.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)